

STUDIO LEGALE  
**AVV. MASSIMO VERNOLA**

70122 BARI – VIA DANTE, 97 – TEL. 080.5211705 – FAX 080.5211348  
[vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it](mailto:vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it)

Spett.le

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Direzione Generale per la comunicazione

A mezzo mail [richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it](mailto:richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it)

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL GIUDICE DEL LAVORO DOTT.SSA AGNESE ANGIULI DEL TRIBUNALE DI BARI CON ORDINANZA DEL 02.02.2024**

Il sottoscritto **Avv. Massimo Vernola** con il presente atto intende dare seguito all'ordinanza in oggetto – con la quale veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti inseriti nelle GPS 1^ fascia Ambito Provinciale di Bari ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II grado, nonché nelle GPS Fascia 2^ per la classe di concorso A018, valide per l'A.S. 2023/24 e pubblicate dall'ATP di Bari, del ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del giudizio e l'ordinanza del Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli del 02.02.2024.

**1- Autorità competente:** TRIBUNALE DI BARI SEZIONE LAVORO GIUDICE DOTT.SSA AGNESE ANGIULI RG N. 12644/2023;

**2- Parti:** la **Prof.ssa Giorgia Marzano** rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Vernola con domicilio digitale all'indirizzo PEC [vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it](mailto:vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it),

**Amministrazione intimata resistente:**

- **Ministero dell'Istruzione**
- **U.S.R. Puglia**
- **Ambito territoriale per la Provincia di Bari – Ufficio III dell'USR Puglia**  
**tutti elettivamente domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari**

**3. OGGETTO DEL RICORSO EX ART. 414 CPC**

STUDIO LEGALE  
**AVV. MASSIMO VERNOLA**

70122 BARI – VIA DANTE, 97 – TEL. 080.5211705 – FAX 080.5211348  
[vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it](mailto:vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it)

- Riconoscimento e assegnazione del punteggio, per il possesso del titolo di servizio di civile nelle GPS 1^ Fascia Ambito Provinciale di Bari ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, nonché nelle GPS Fascia 2^ per la classe di concorso A018 e pubblicate dall'ATP di Bari per l'a.s. 2023/24, previa disapplicazione ove occorra dell'art.15 comma 7 dell'O.M. n.112/2002,
- Riconoscimento del diritto del ricorrente in quanto titolare di un contratto a tempo determinato con il Ministero dell'Istruzione dal 2021 al 2023 del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), con conseguente riconoscimento del bonus annuale della “Carta del Docente” di €.500,00 dall'anno 2021 ad oggi, per complessivi cinque anni per un totale di €.1.500,00.

**Sintesi dei Motivi in DIRITTO del Ricorso ex art. 414 cpc:**

**1) Sulla Giurisdizione del Giudice adito.**

Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello cui avrebbe diritto in base all'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994, che prevede la validità a tutti gli effetti del servizio militare e civile, diversamente da quanto stabilito dall'art. 15, comma 6, dell'OM n. 112/2022 che considera servizio effettivo, reso nella medesima qualifica, solo se prestato in costanza di rapporto di impiego. Appare evidente che parte ricorrente ha introdotto la causa per ottenere l'accertamento di un proprio diritto e non l'annullamento di un atto amministrativo generale, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Deve ritenersi pacifica in materia, così come anche sulla domanda di riconoscimento della “Carta Docente” per gli anni di servizio svolto come docente precaria, la giurisdizione ordinaria.

\* \* \* \* \*

STUDIO LEGALE  
**AVV. MASSIMO VERNOLA**

70122 BARI – VIA DANTE, 97 – TEL. 080.5211705 – FAX 080.5211348  
[vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it](mailto:vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it)

**2) Violazione dell'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 2050, commi 1 e 2, del D.lgs. 66/2010. Violazione del DM n. 201 del 25.05.2000.**

L'Ordinanza Ministeriale N.112/2022 avente ad oggetto <<Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo>> all'art.15 comma 6 stabilisce che “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.”.

Tale disposizione ministeriale contrasta palesemente con l'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- che si riferisce alla valutazione dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dei docenti e stabilisce che ai fini della carriera “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.” L'inciso “valido a tutti gli effetti” è di chiaro significato: la norma riconosce la validità del servizio a prescindere dal suo svolgimento, se prestato in costanza di impiego o meno. L'amministrazione, quindi non rispetta il chiaro disposto normativo così come anche affermato dalla Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto dei docenti al punteggio in seno alle graduatorie per le supplenze anche per il servizio di leva espletato non in costanza di nomina (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 02/03/2020, n. 5679; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 10/11/2021, n. 33151; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/12/2021, n. 41894). Invero, l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e chiude un testo di legge, appunto l'art. 485 (non riportato integralmente, per brevità) contenente altre disposizioni che disciplinano la valutazione di servizi e periodi di docenza agli effetti della carriera.

STUDIO LEGALE  
**AVV. MASSIMO VERNOLA**

70122 BARI – VIA DANTE, 97 – TEL. 080.5211705 – FAX 080.5211348  
[vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it](mailto:vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it)

Proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto. In tale contesto la recente giurisprudenza amministrativa e civile si è pronunciata favorevolmente al riconoscimento della validità del servizio militare svolto anche non in costanza di rapporto di lavoro con la P.A.. Tali argomentazioni sono valide anche per il personale non di ruolo, come disposto dall'art. 541, comma 2°, del D.Lgs. n. 297/1994 che recita espressamente *“Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo”*. Non solo, ma anche l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, rubricato *“valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”* stabilisce al comma 1 che *“i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* ed al comma 2 che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*. Ovviamente tali principi si estendono e si applicano per analogia anche al servizio civile. Nonostante il pacifico orientamento giurisprudenziale che riconosce validità al titolo di servizio militare e civile anche se prestato non in costanza di nomina, il Ministero rifiuta di conformarsi anche se l'adeguamento non implica alcuna conseguenza sul piano erariale.

\* \* \* \* \*

STUDIO LEGALE  
**AVV. MASSIMO VERNOLA**

70122 BARI – VIA DANTE, 97 – TEL. 080.5211705 – FAX 080.5211348  
[vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it](mailto:vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it)

**3) Nullità dell'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112/2022 ex art. 21 septies, comma 1, Legge n. 241/1990 per violazione di giudicato.**

L'annullamento in sede giurisdizionale, con sentenze passate in giudicato, di tutti i precedenti decreti di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze del personale docente, che non riconoscevano la validità del predetto servizio svolto non in costanza di nomina, esplicano effetti ex tunc ed erga omnes, tant'è che si palesa la nullità ex art. 21 septies L. 241/90 dell'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112/2022 in quanto adottato in violazione dei precedenti giudicati e, come tale, deve essere disapplicato. Pertanto al ricorrente spettano a titolo di arretrati ben n.3 annualità della Carta del Docente prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), per complessivi €1.500,00 (€500,00 x 3), a titolo di risarcimento oppure con accredito sulla Carta da rilasciare in suo favore.

**CONCLUSIONI:**

**Nel merito: Accertare e dichiarare**, previa disapplicazione e declaratoria di illegittimità ove occorra dell'art.15 comma 7 dell'O.M. n.112/2002 e della nota ministeriale e della nota del MIM nr.ptot.43440 del 19.07.2023 avente ad oggetto <<Anno scolastico 2023/24 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA>>, nonché di i decreti di approvazioni delle graduatorie GPS per l'A.S. 2023/124 in parte qua, nella parte in cui si opera un ingiustificato *discrimen* tra il servizio civile svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, e il conseguente diritto del ricorrente **al riconoscimento** dei n.12 punti per il servizio civile per intero svolto non in costanza di nomina e conseguente rideterminazione del punteggio delle Graduatorie indicate in epigrafe; Per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio

STUDIO LEGALE  
**AVV. MASSIMO VERNOLA**

70122 BARI – VIA DANTE, 97 – TEL. 080.5211705 – FAX 080.5211348  
[vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it](mailto:vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it)

come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2023/2024 1<sup>^</sup> Fascia Ambito Provinciale di Bari ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II Grado, nonché nelle GPS Fascia 2<sup>^</sup> per la classe di concorso A018 e pubblicate dall'ATP di Bari per l'a.s. 2023/24; Accertare e riconoscere il diritto della ricorrente in quanto titolare di un contratto a tempo determinato quale docente supplente con il Ministero dell'Istruzione del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), con conseguente riconoscimento del bonus annuale della "Carta del Docente" di €.500,00 dall'anno 2021 ad oggi, per complessivi tre anni e per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento in suo favore dell'importo di €.1.500,00, oppure all'accredito di detta somma sulla Carta del Docente da rilasciare ed emettere in suo favore, oltre interessi danno da svalutazione monetaria. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei deducenti difensori dichiaratisi anticipati.

\*\*\*\*\*

I controinteressati sono tutti i docenti inseriti nelle GPS 1<sup>^</sup> fascia Ambito Provinciale di Bari ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II grado, nonché nelle GPS Fascia 2<sup>^</sup> per la classe di concorso A018, valide per l'A.S. 2023/24 e pubblicate dall'ATP di Bari.

4. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.pst.giustizia.it](http://www.pst.giustizia.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

5. L'ordinanza del Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli del Tribunale di Bari del 02.02.2024 ha disposto su richiesta del sottoscritto procuratore la notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero dell'Istruzione del ricorso e del medesimo provvedimento di cui al giudizio RG n. 12644/2023.

6. Il testo integrale del ricorso ex art. 414 c.p.c. è allegato.

Stanti gli strettissimi termini si chiede pertanto a Codesto spett.le Ministero dell'Istruzione di procedere con urgenza agli adempimenti richiesti dal Tribunale di Bari in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli e da Codesto Patrocinio.

STUDIO LEGALE  
**AVV. MASSIMO VERNOLA**

70122 BARI – VIA DANTE, 97 – TEL. 080.5211705 – FAX 080.5211348  
[vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it](mailto:vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it)

Si precisa che in ordine alle modalità prescritte dal Tribunale, il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso ex art. 414 c.p.c., dell'ordinanza del 02.02.2024 - il testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli del 02.02.2024; b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.pst.giustizia.it](http://www.pst.giustizia.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione - non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso ex art. 414 c.p.c., l'ordinanza del 02.02.2024 e il presente decreto, le graduatorie GPS A.S. 2023/24 seconda fascia classe concorso ADSS e A018, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2); d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito dei suddetti atti, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ex art.- 414 c.p.c., l'ordinanza del 02.02.2024 e il presente decreto.

Si allega al presente avviso con file separati:

- 1) Ricorso ex art. 414 c.p.c. in file nativo digitale pdf. nome file "MARZANO G. C M.I. RIC. EX ART. 414 CPC" estratto dal portale riservato del sito [www.pst.giustizia.it](http://www.pst.giustizia.it)
- 2) copia dell'ordinanza del Giudice del Lavoro dott.ssa Agnese Angiuli del tribunale di Bari estratta dal sito [www.pst.giustizia.it](http://www.pst.giustizia.it);
- 3) Graduatoria GPS anno scolastico 2023/24 seconda fascia classe concorso ADSS;
- 4) Graduatoria GPS anno scolastico 2023/24 seconda fascia classe concorso A018;
- 5) ricevuta bonifico 100,00 euro.

Bari, lì 14 febbraio 2024

**Avv. Massimo Vernola**